

Allegato 13

INDICE

Premesse

Titolo I: Disposizioni generali

Titolo II: Acquisti e contratti

Titolo III: Bilancio

Titolo IV: Area Gestione delle risorse umane e personale

Titolo V: Area Information & Communication Technology (ICT)

Titolo VI: Servizi per l'Ingegneria Clinica

Titolo VII: Adempimenti in materia di Protezione dei Dati

Titolo VIII: Lavori e area tecnica

Titolo IX: Area del Farmaco

Titolo X: Affari generali e committenza

Titolo XI: Flussi informativi, funzioni di staff e programmazione

CONVENZIONE GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA - ARES – ASL

Azienda per la tutela della salute della Regione Sardegna (di seguito anche "ATS Sardegna"), C.F. _____ con sede legale in _____ nella persona del Commissario, domiciliato per la carica presso la sede medesima dell'Azienda e avente i poteri per il presente atto

e

Azienda Regionale della Salute — ARES, C.F. _____ con sede legale in _____, via _____, rappresentata dal dott. _____, nella qualità di Commissario e rappresentante legale;

e

Azienda socio-sanitaria C.F. _____, con sede legale in _____, via _____, rappresentata dal dott. _____, nella qualità di Commissario e rappresentante legale;

Ora denominate "Parti"

PREMESSO

1. che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
2. che è in corso di attuazione la riforma del SSR prevista dalla Legge regionale n. 24/2020 che prevede la liquidazione di ATS e contestuale costituzione di una nuova Azienda (ARES) col compito di subentrare nelle posizioni giuridiche attive e passive, amministrative, finanziarie e patrimoniali dell'ex ATS (art.3 L.R. n.

24/2020), nonché coadiuvare le nuove ASL nell'attività decentrata di conclusione dei contratti e nelle attività di supporto all'acquisto e produzione di servizi sanitari e socio sanitari;

3. che il percorso della riforma ha necessitato l'iscrizione dell'Azienda ARES tra i soggetti aggregatori della Sardegna di cui all'art. 9 del D.L. n. 66/2014 e che in funzione della delibera ANAC n. _____ tale inclusione legittima ARES alla predisposizione della presente convenzione, coinvolgente l'acquisto e distribuzione di beni e servizi di valore superiore ad 1 milione di euro.

4. che la presente convenzione si propone, nell'ambito di ogni specifico settore della riforma (cd. Cantieri), di definire le disposizioni generali cui dare attuazione con gli specifici contratti attuativi che seguiranno.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Titolo 1

Disposizioni generali

ARTICOLO 1

[Premesse, Allegati e disciplina applicabile]

Le Premesse, al pari degli Allegati, alla presente Convenzione costituiscono parte integrante dell'accordo e si considerano accettate. L'esecuzione della presente Convenzione è pertanto regolata dalle clausole ivi contenute, dalla normativa di settore in materia del codice dei contratti pubblici, nonché dalle disposizioni del codice civile, quando non diversamente definito, e dalle norme anticorruzione.

ARTICOLO 2

[Oggetto]

La presente Convenzione tra l'ATS, ARES e le Aziende ASL disciplina le modalità di coesistenza e coordinamento delle parti, nell'ottica di omogeneizzazione e ristrutturazione del sistema sanitario e sociosanitario in tutti i suoi aspetti, amministrativo-giuridico-finanziari funzionali, in attuazione della legge regionale n. 24/2020.

ARTICOLO 3

[Durata]

La presente Convenzione decorre dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione, fino alla data del _____

ARTICOLO 4

[Modalità attuative della presente convenzione]

L'attuazione e definizione precisa e puntuale di ogni rapporto giuridico in divenire, si rimanda alla concertazione di dettaglio, attraverso la stipulazione di contratti attuativi tra le parti.

ARTICOLO 5

[Riservatezza e trattamento dei dati personali]

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie, di cui vengono a conoscenza in forza della presente Convenzione, assicurando, in ogni caso, la riservatezza in ordine a tutti i dati di cui entreranno in possesso, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i. Il trattamento di dati personali da parte delle Parti per il perseguimento delle finalità del presente protocollo di intesa è effettuato in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché, con riferimento alle misure minime di sicurezza da adottare, in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del citato decreto legislativo, nonché in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio.

ARTICOLO 6

[Foro competente]

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Protocollo è competente, in via esclusiva, il Foro di _____ salvo l'impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

ARTICOLO 7

[Comunicazioni]

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per la Gestione regionale sanitaria liquidatoria: _____

per ARES:

per l' ASL di _____:

ARTICOLO 8

[Sicurezza sul lavoro]

Ogni Datore di Lavoro, in ottemperanza del D.Lgs81/08, nomina un Responsabile del Servizio Prevenzione e Prevenzione, di seguito RSPP, il quale nel caso di specie ai sensi dell'art. 31 comma 7 deve essere una figura interna all'azienda, ovvero deve essere un dipendente della stessa con regolare rapporto di lavoro subordinato. Nella prima fase di attivazione delle nuove Aziende Socio-Sanitarie Locali il personale dell'ex Servizio Prevenzione e Protezione ATS transiterà nelle singole ASL secondo le effettive sedi di lavoro, pertanto i Direttori delle ASL potranno in via temporanea attingere tra questi dipendenti per adempiere immediatamente alla nomina del proprio RSPP. Qualora ARES o la stessa ASL necessitino di nominare RSPP successivamente un altro dipendente che non è stato ricompreso nel personale inizialmente assegnato, le aziende si impegnano, su richiesta del Direttore Generale della azienda richiedente, in via provvisoria e per la durata della seguente convenzione ad autorizzare eventuali contratti di mobilità (se necessario anche full time) per i dipendenti aventi qualifiche e titoli per ricoprire i ruoli di RSPP.

Titolo II

Acquisti e contratti

ARTICOLO 1

[Funzioni garantite da ARES]

Ad ARES, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 24/2020, in coordinato disposto con l'art. 9 del decreto legge n. 66/2014 e s.m., sono attribuite le posizioni giuridiche soggettive di ATS. In particolare, ARES è legittimata a:

- stilare la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi per il fabbisogno delle Aziende Sanitarie ai sensi dell'art.21 del Codice dei Contratti D.Lgs.50/2016;
- concludere contratti in nome e per conto delle ASL, qualora a queste ultime sia precluso in ragione del valore del contratto in essere o della peculiarità del bene o servizio oggetto dell'acquisto;
- accentrare le procedure di gara ad evidenza pubblica;
- trasferire in capo alle Aziende Sanitarie i contratti suddivisibili;
- gestire e coordinare le fasi delle gare di appalto già avviate da ATS e che saranno concluse e aggiudicate da ARES, per poi essere suddivise tra le Aziende Sanitarie.

ARTICOLO 2

[Procedure esperibili]

In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente, ARES si impegna, senza ritardo, a subentrare nelle posizioni contrattuali di ATS con la conseguenza che:

- in relazione ai bandi di gara da indire ARES si proporrà quale nuovo soggetto contrattuale della pubblica amministrazione, svolgerà le funzioni attribuite dagli articoli 37, 38, 39 del codice dei contratti pubblici;
- provvederà, in relazione ai contratti in corso di validità, a decidere tramite determinazioni la destinazione del contratto alla ASL di competenza, suddividendone l'importo e quindi promuovendo il trasferimento di responsabilità dal RUP del contratto originario ai RUP designati dalle ASL;

- in relazione ai contratti in corso di validità non trasferibili, subentrerà in virtù dell'art. 106 del codice dei contratti pubblici e sarà così accentrata in capo ad ARES la continuazione e l'esecuzione del contratto, salva l'attribuzione alle ASL, in forza di questa Convenzione di parti del procedimento amministrativo che possono essere svolte dalle singole Aziende Sanitarie;
- stabilirà, con gli strumenti previsti dalla legge, dall'accordo quadro e dalla presente convenzione, i casi per i quali le ASL, in qualità di stazioni appaltanti, potranno prevedere l'affidamento diretto dei beni e servizi;
- frazionerà, ove possibile, le gare d'appalto in lotti funzionali o territoriali al fine di una più celere, e aperta partecipazione alle gare delle aziende di piccole e medie dimensioni, ai sensi dell'art. 51 del Codice dei contratti pubblici.

Per quanto d'ulteriore, si rimanda alla contrattazione attuativa.

ARTICOLO 3

[Funzioni garantite dalle ASL]

Alle ASL, la legge regionale n. 24/2020 riconosce le attribuzioni di:

- stazione appaltante per beni e servizi entro la soglia stabilita, da bandire secondo i criteri previsti per la singola ripartizione della competenza, di carattere funzionale e geografico, negli acquisti in ragione del fabbisogno e dell'interesse pubblico sotteso;
- recepimento delle convenzioni quadro e dei contratti attuativi stipulati da Sardegna CAT, quale soggetto aggregatore per la Sardegna;
- recepimento delle convenzioni quadro e dei contratti attuativi stipulati da ARES, in qualità di soggetto aggregatore per la Sardegna e di stazione committente qualificata;
- gestione di tutto il procedimento di esecuzione dei contratti o delle convenzioni recepite, dall'ordine al pagamento delle fatture, ivi compresa l'eventuale rendicontazione a soggetti terzi;
- gestione del bilancio di competenza.

ARTICOLO 4

[Procedure esperibili]

In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente, le ASL si impegnano, senza ritardo, a:

- ricevere e porre in attuazione i contratti già in essere, assegnati da ARES, secondo i criteri definiti;
- indire gare ad evidenza pubblica per beni e servizi rientranti nella categoria dell'oggetto di contratti entro la soglia stabilita;
- in adesione a contratti e convenzioni quadro, in qualità di stazioni operanti territorialmente, di adoperare, ove possibile, lo strumento delle procedure cd. "ponte", distinte e parallele rispetto alle procedure centralizzate di ARES e dell'affidamento diretto;
- inviare ad ARES richieste di approvvigionamento, derivanti da gare attive ovvero da gare da effettuare, solo a seguito di istruttoria della Direzione Generale e a firma dello stesso DG, evitando il frazionamento delle richieste da parte di una medesima ASL;
- inviare ad ARES il fabbisogno delle gare centralizzate;
- liquidare le fatture derivanti da ordini ARES laddove questa funzione sia stata attribuita alle ASL.

Per quanto d'ulteriore, si rimanda alla contrattazione attuativa.

Titolo III

Bilancio

Titolo IV

Area Gestione delle risorse umane e personale

[Amministrazione del personale]

Secondo lo schema del protocollo d'intesa in materia di gestione del personale – AGENAS Protocollo n. 2021/0006603 del 10/08/2021.

Titolo V

Area Information & Communication Technology (ICT)

Titolo VI

Servizi per l'Ingegneria Clinica

Titolo VII

Adempimenti in materia di Protezione dei Dati

Titolo VIII

Lavori e area tecnica

Titolo IX

Area del Farmaco

Titolo X

Affari generali e Committenza

Titolo XI

Flussi informativi, funzioni di staff e programmazione

N.B.: ALLEGATI

*svolti la ricognizione e il raggruppamento dei singoli contratti, si potrebbero tabellare ed inserire dettagliatamente in un allegato (o direttamente nel corpus della convenzione), in modo da avere un elenco certo e tassativo da citare nella stipulazione del successivo contratto attuativo e a cui sia più semplice collegare un CIG derivato;

** sarebbe altresì utile inserire in un distinto allegato la ripartizione delle ASL come istituite dalla legge regionale con le aree di competenza territorialmente collegate. In questo modo, sarebbe più immediato il criterio territoriale